

Rassegna Stampa

di Lunedì 4 maggio 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
17	Il Sole 24 Ore	04/05/2026	<i>Citta', la rigenerazione sempre piu' motore economico e sociale (R.Savojardo)</i>	3
Rubrica Ambiente				
19	Italia Oggi Sette	04/05/2026	<i>Rifiuti, tracciabilita' in scadenza (V.Dragani)</i>	5
Rubrica Previdenza professionisti				
14	Il Sole 24 Ore	04/05/2026	<i>Cassa Forense, 19 bandi per sostenere i legali</i>	7
Rubrica Innovazione e Ricerca				
12	Il Sole 24 Ore	04/05/2026	<i>Con i quattro bandi del Piano ricerca 2026 in palio 410 milioni (E.Bruno)</i>	8
Rubrica Lavoro				
1+43	Italia Oggi Sette	04/05/2026	<i>Design, crescono offerte di lavoro e formazione (A.Longo)</i>	10
7	L'Economia (Corriere della Sera)	04/05/2026	<i>L'intelligenza artificiale non e' cosa (solo) da ingegneri La lezione che arriva da Meta e Oracle (D.Manca)</i>	12
Rubrica Economia				
13	Italia Oggi Sette	04/05/2026	<i>Zes unica, un fascicolo in itinere (E.Bozza/L.Bozza)</i>	13
Rubrica Professionisti				
1+14	Il Sole 24 Ore	04/05/2026	<i>Aggregazioni e crescita, i fondi a caccia di studi (M.Carbonaro)</i>	15
14	Il Sole 24 Ore	04/05/2026	<i>Iter disciplinare, i limiti alla prescrizione rapida</i>	17
Rubrica Fisco				
20	Il Sole 24 Ore	04/05/2026	<i>Superbonus, verifiche del Fisco con il nodo "general contractor" (G.Gavelli)</i>	18
Rubrica Normative e Giustizia				
26	Il Sole 24 Ore	04/05/2026	<i>Foto non autorizzate, i termini di prescrizione partono dalla scoperta (G.De Cristofaro/M.Loro Piana)</i>	19



Città, la rigenerazione sempre più motore economico e sociale

I casi. The Social Hub a Roma genera 13,8 milioni di valore in un anno, i complessi abitativi di Bnp Paribas a Milano triplicano gli investimenti iniziali

Rossella Savojardo

Rigenerare è l'imperativo di questa fase di trasformazione urbana. Dopo una lunga stagione di espansione orizzontale, le città hanno cambiato direzione: oggi crescono riqualificando l'esistente e riducendo il consumo di suolo, portando i progetti a essere il nuovo motore economico e sociale. Secondo l'ultimo rapporto dell'Ocse sulle politiche urbane, la rigenerazione può contribuire in modo significativo al raggiungimento di ben 15 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. L'organizzazione cita diverse "buone pratiche" europee: dal Villaggio Olimpico realizzato in Francia, per i Giochi del 2024, al progetto Dein Park a Neuruppin (in Germania), per la valorizzazione dello storico parco urbano e del bosco circostante, fino al Levante Waterfront di Genova e il programma ReStart di Scampia.

In Italia, del resto, i progetti di rigenerazione urbana si moltiplicano e alcuni hanno già iniziato a misurare in modo sistematico il proprio impatto sui territori, offrendo dati concreti sull'efficacia di queste trasformazioni. The Social Hub - la B Corp attiva nell'ospitalità ibrida a livello europeo - ha calcolato il Ritorno Sociale sull'Investimento (Sroi) della sua nuova struttura a Roma a un anno dall'apertura. Il progetto ha ridato vita all'area dismessa dell'ex Dogana dello Scalo San Lorenzo che la società olandese ha trasformato in un polo multifunzionale da 24 mila metri quadri. Con un investimento di oltre 114 milioni di euro, l'intervento aveva l'obiettivo di ricucire il tessuto urbano del quartie-

re, integrandolo con nuovi spazi pubblici, alloggi per studenti e servizi come coworking. L'analisi - condotta da RealWorth e Lama e commissionata da The Class Foundation - ha stimato che The Social Hub Roma ha generato un valore sociale di 13,8 milioni nel suo primo anno di attività. Dato che si traduce in un beneficio medio di 623 euro per ogni stakeholder coinvolto. Gran parte di questa ricchezza sociale deriva dagli alloggi per studenti, che contribuiscono per 3,9 milioni (il 28% del totale), seguiti dagli spazi di coworking con 2,9 milioni e dalle *lifestyle membership* con 2,3 milioni. Gli studenti rappresentano la categoria che riceve il beneficio individuale più elevato, stimato in 9.424 euro a persona, seguiti dai membri *lifestyle* con 8.382 euro e dai coworker con 5.613 euro. Anche la comunità di San Lorenzo trae un vantaggio significativo, quantificato in 2,1 milioni, di cui 886 mila euro sono legati all'accesso pubblico al nuovo parco urbano di 10 mila mq.

Il progetto mostra come residenziale, hospitality, retail e uffici non siano più compartimenti stagni, ma si influenzino reciprocamente. Una contaminazione che si traduce anche in un aumento di valore: rispetto a un hotel standard di dimensioni simili nella capitale, la struttura produce un impatto 8,1 volte superiore per mq, creando un valore aggiunto netto di circa 13,4 milioni in più all'anno. Guardando al futuro, si prevede che - con la messa a regime della struttura, l'ampliamento della palestra e il raggiungimento dell'obiettivo di 3.000 iscritti - il valore sociale totale potrebbe crescere del 171%, arrivando fino a 37,5 milioni.

Grandi o piccoli che siano, tutte le riqualificazioni generano un impatto. A Milano, Bnp Paribas Asset Management Alts (prima Axa Investment Management Alts) ha analizzato il valore della rigenerazione dell'area abbandonata e dismessa delle ex scuderie dell'Ippodromo, su cui ora sorge il progetto di edilizia residenziale sociale Easy San Siro con appartamenti a canoni calmierati (stessa area del progetto Syre che comprende invece due edifici di edilizia residenziale libera). A fronte di un investimento iniziale di 44 milioni, lo studio - supportato dal contributo di Deloitte & Touche - stima un Ritorno Sociale sull'Investimento di circa tre euro per ogni euro investito, ovvero tre volte il suo valore iniziale. Questo moltiplicatore si traduce in dati strutturali: l'intervento ha consegnato alla città 142 nuovi appartamenti - nello specifico 86 bilocali, 44 trilocali e 12 quadrilocali - pensati per ospitare oltre 300 residenti, con una capacità a pieno regime di 340 persone. Il progetto ha coinvolto circa 120 figure professionali nella costruzione e manutenzione degli stabili. Sul fronte della sostenibilità ambientale e abitativa, l'iniziativa intercetta una criticità del patrimonio edilizio del Paese: il 70% dei locatari ha dichiarato di aver lasciato abitazioni con una classe energetica inferiore a quella del nuovo complesso. L'efficienza energetica degli edifici, unita a una posizione che permette di raggiungere il centro di Milano in 15 minuti, punta a incentivare una mobilità più sostenibile.

Restando nell'area Nord-Ovest del capoluogo lombardo, Bnp Paribas ha analizzato l'impatto sociale anche del progetto di Monte Rosa 91, un immo-

bile completamente trasformato in un campus direzionale, dove agli uffici si uniscono un'area ristorazione, una libreria, una palestra e un auditorium. Con un investimento iniziale simile a quello di Easy San Siro, anche in questo caso l'impatto è triplo rispetto ai capitali iniziali: per ogni euro investito sono stati generati 3,20 euro di valore sociale.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

15

Secondo un rapporto dell'Ocse, la rigenerazione può contribuire in modo significativo al raggiungimento di 15 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite


Il ritorno dall'investimento nell'ex Dogana dello Scalo San Lorenzo a Roma

Impatto sociale: quali componenti contribuiscono alla creazione di valore. *Dati in milioni di €*



Fonte: Tsh Roma Summary Report

Nella Capitale agli studenti va il beneficio individuale più elevato, stimato in 9.424 euro a persona



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



In nuovi oneri e termini per gli operatori della filiera. Focus su geolocalizzazione e documenti

Rifiuti, tracciabilità in scadenza

Entro il 30/6 il primo di diversi obblighi previsti dal Rentri

Pagina a cura

DI VINCENZO DRAGANI

Scade il prossimo 30 giugno 2026 il primo di diversi termini entro cui i soggetti interessati dal trasporto dei beni a fine vita dovranno adempiere agli ultimi obblighi previsti dalla normativa sul Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (c.d. "Rentri"). Secondo un calendario di appuntamenti che andrà fino al gennaio 2027.

Geolocalizzazione dei mezzi di trasporto rifiuti. La prima scadenza riguarda l'installazione sugli autoveicoli adibiti alla movimentazione di residui di strumenti idonei a rilevare e trasmettere ad un elaboratore centrale i dati relativi a posizione geografica, percorso e soste effettuate. In modo da consentire la verifica della coerenza tra tragitto effettivo e informazioni risultanti dal formulario di identificazione dei rifiuti.

L'obbligo è previsto dal combinato disposto delle norme recate dal Codice ambientale (Dlgs 152/2006) e da quelle che governano il Rentri (decreto MinAmbiente 4 aprile 2023, n. 59).

Obbligati alla geolocalizzazione dei mezzi di trasporto sono enti ed imprese che veicolano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale.

Sono esclusi i motoveicoli, gli autoveicoli autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi, i soggetti che effettuano la movimentazione dei propri residui.

I requisiti dei sistemi di localizzazione sono definiti dal decreto direttoriale MinAmbiente 12 dicembre 2024, n. 253. La loro presenza rappresenta requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali, necessaria per poter operare.

La tempistica entro cui i soggetti obbligati alla geolocalizzazione devono installare i relativi impianti sui mez-

zi - inizialmente in scadenza nel 2025 - è stata differita dalla legge 7 febbraio 2026 n. 26 (di conversione del Dl 200/2025 c.d. "decreto milleproroghe 2026").

Alla proroga dei termini ha fatto eco - in adeguamento - la delibera dell'Albo 24 marzo 2026 n. 1 che ha riscritto le regole operative di settore (in sostituzione di quelle recate dal precedente omonimo atto 3/2024).

Ciò che ne deriva è un nuovo e articolato calendario di scadenze. In primis, i soggetti già iscritti all'Albo gestori ambientali alla data del 2 aprile 2026 per raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) e quelli che hanno alla medesima data presentato relativa analogo domanda di iscrizione dovranno attestare entro il 30 giugno 2026 la presenza di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli utilizzati.

La presenza dei sistemi dovrà essere dichiarata da parte del legale rappresentate mediante sottoscrizione e invio di apposita istanza telematica.

Le informazioni da comunicare hanno ad oggetto: dati identificativi dell'organizzazione; autoveicoli interessati; indicazione della presenza degli idonei sistemi di geolocalizzazione.

Restano valide le istanze già inoltrate in base al regime precedente la proroga. Invece, i soggetti interessati ad analoghi trasporti che solo dopo il 30 giugno 2026 presenteranno istanza all'Albo gestori ambientali per iscrizioni o variazioni del relativo parco veicolare dovranno attestare la presenza dei sistemi di monitoraggio degli autoveicoli contestualmente a tali domande.

A seguire, dal 4 gennaio 2027 non potranno più essere utilizzati per il trasporto rifiuti - anche (quindi) se muniti di sistemi di geolocalizzazione - i veicoli appartenenti alla categoria M1. Ossia quelli

progettati e costruiti per il trasporto di persone, con almeno quattro ruote e un massimo di 8 posti a sedere oltre al conducente.

Rientrano in questa categoria, tra le altre, le autovetture monovolume, quelle fuoristrada e gli autocaravan. Da tale data infatti, in base a quanto precisato dall'Albo gestori ambientali con circolare 26 marzo 2026 n. 1, le Sezioni regionali dovranno iniziare a cancellare detti autoveicoli dall'Albo. Questo in risposta alla recente interpretazione sull'utilizzo consentito di tali mezzi da parte del Ministero dei trasporti, pronunciatosi in merito attraverso la nota del 15 ottobre 2025 n. 22054.

Il passaggio all'xFir. Una parallela serie di scadenze riguarda l'adozione da parte degli operatori della versione digitale del formulario di identificazione dei rifiuti (noto con l'acronimo "xFir").

Il Fir, lo ricordiamo, è il documento a monte previsto dal Codice ambientale (Dlgs 152/2006) che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti; per verificarne in ogni momento caratteristiche qualitative, spostamenti e attività dei soggetti coinvolti.

Sono obbligati a vario titolo alla tenuta del Fir tutti i soggetti coinvolti lo spostamento dei rifiuti su ruote: produttori e detentori, che lo emettono all'atto della spedizione; trasportatori, che lo accompagnano durante il trasporto; destinatari, che lo completano all'arrivo.

L'obbligo riguarda sia i rifiuti pericolosi che i non pericolosi. Sono previste alcune esclusioni, tra cui: il trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta effettuato dai produttori iniziali degli stessi; il trasporto effettuato dai soggetti che gestiscono il servizio pubblico; il trasporto di alcuni rifiuti speciali effettuato dai loro produttori in modo occasionale e saltuario secondo i parametri dettati dal Codice

ambientale.

Il nuovo sistema di tracciabilità telematica dei rifiuti (c.d. Rentri) - disciplinato dal Dm 59/2923 - prevede due versioni del formulario: una cartacea per i soggetti non iscritti al Rentri ed una digitale per i soggetti iscritti (a titolo obbligatorio o volontario) al sistema.

Il citato decreto legge 200/2025 - come convertito nella legge 26/2026 - ha disposto una proroga dei termini ultimi per il passaggio al Fir digitale da parte dei soggetti a questo obbligati, originariamente previsto per l'inizio del febbraio 2026. Stabilendo un doppio binario per la transizione. In particolare, fino al 15 settembre 2026 i produttori di rifiuti iscritti al Rentri potranno emettere il formulario di trasporto in formato digitale oppure in formato cartaceo. La loro scelta influenzerà però l'intera filiera. Infatti, se lo emetteranno in formato digitale, il formulario rimarrà tale fino all'accettazione da parte dei destinatari finali dei rifiuti.

Di conseguenza i trasportatori e tutti i soggetti intermedi - compresi gli impianti di destinazione ultimi - dovranno: gestirlo informaticamente; trasmettere telematicamente i dati relativi ai rifiuti pericolosi al Rentri; prendere atto che la stampa del formulario digitale non potrà sostituire la sua tenuta digitale.

Analogamente, se i trasportatori emetteranno il Fir in formato cartaceo, tutta la filiera, dai trasportatori dei rifiuti ai destinatari finali, dovrà tenerlo come tale.

Invece, dal 16 settembre 2026 l'emissione del formulario, e la conseguente gestione, dovrà per tutti gli iscritti al Rentri avvenire esclusivamente in formato digitale.

Ma in caso di indisponibilità temporanea dei servizi di connettività internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dagli operatori dovranno essere adottate le



misure di sicurezza previste dal decreto direttoriale MinAmbiente 5 febbraio 2026 n. 25. Ossia: nel caso di indisponibilità all'atto dell'emissione dell'xFir, il documento do-

vrà essere tenuto in modalità cartacea; in caso di indisponibilità nelle fasi successive, gli operatori coinvolti (trasportatori o destinatari) dovranno gestire in modalità cartacea

il Fir emesso digitalmente; in entrambi i casi, gli operatori che rileveranno l'anomalia funzionale dovranno: annotare sulla stampa dell'xFir la dicitura prevista dal suddetto

decreto; comunicare via Pec al Rentri la dichiarazione di indisponibilità temporanea entro il primo giorno lavorativo successivo alla sua cessazione.

© Riproduzione riservata

Rentri, il calendario delle scadenze


**Geolocalizzazione
mezzi trasporto
rifiuti**

1. *Entro il 30 giugno 2026:* i soggetti iscritti all'Albo gestori ambientali alla data del 2 aprile 2026 per raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) e quelli che hanno alla medesima data presentato relativa analoga domanda di iscrizione dovranno attestare la presenza di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli utilizzati
2. *Dal 1 luglio 2026:* i soggetti che presenteranno istanza all'Albo per iscrizioni o variazioni del parco veicolare per il trasporto dei medesimi rifiuti dovranno contestualmente attestare la presenza dei sistemi di monitoraggio degli autoveicoli
3. *Dal 4 gennaio 2027:* non potranno più essere utilizzati per il trasporto rifiuti - anche se muniti di sistemi di geolocalizzazione - i veicoli appartenenti alla categoria M1

Fir digitale

4. *Fino al 15 settembre 2026:* i produttori di rifiuti iscritti al Rentri potranno emettere il formulario di trasporto rifiuti in formato digitale (xFir) oppure continuare in formato cartaceo
5. *Dal 16 settembre 2026:* l'emissione in formato digitale del Fir, e la conseguente prevista gestione, diventerà obbligatoria per gli iscritti al Rentri
6. *In ogni momento:* in caso di indisponibilità temporanea dei servizi di connettività internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dagli operatori, dovranno essere adottate le misure di sicurezza previste dal decreto direttoriale 25/2026

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



PANORAMA

CONTRIBUTI

Cassa Forense, 19 bandi per sostenere i legali

Fondi a sostegno della professione, della salute e della famiglia. Li mette a disposizione Cassa Forense, che ha approvato 19 bandi per il 2026 con uno stanziamento complessivo di quasi 20 milioni di euro.

Tra i bandi a sostegno della professione, ci sono i contributi della Cassa per agevolare i prestiti a favore degli avvocati con meno di 35 anni, quelli per chi deve affrontare un periodo di follow up oncologico e quelli per le avvocate e le praticanti vittime di violenza. Sono poi stati decisi aiuti per l'organizzazione degli studi, per attrezzare una sala videoconferenze in studio e per acquistare strumenti informatici. Per sostenere la formazione dei legali è prevista l'assegnazione di contributi ai praticanti per la preparazione all'esame di abilitazione, borse di studio per l'acquisizione del titolo di cassazionista, contributi per frequentare corsi di alta formazione professionale, oltre a premi per gli abilitati nella sessione di esami indetta nell'anno 2025 con i voti più alti.

Nell'ambito del sostegno alla salute è stato approvato un bando che mette a disposizione degli iscritti contributi per le spese di ospitalità in case di riposo o istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti.

A sostegno della famiglia sono previsti contributi per i figli nati, adottati o affidati nel corso del 2025, borse di studio per orfani, titolari di pensione di reversibilità o indiretta, borse di studio per gli studenti universitari, figli di iscritti alla Cassa, contributi per spese di alloggio in studentati per gli universitari figli di iscritti, contributi per famiglie numerose, contributi per i centri estivi dei figli minorenni e contributi per famiglie monogenitoriali.

—V. M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Con i quattro bandi del Piano ricerca 2026 in palio 410 milioni

Al traguardo. Emanati nei termini tutti gli avvisi del Mur destinati alle attività di università ed enti pubblici in attuazione dell'ultima legge di Bilancio

Eugenio Bruno

Missione compiuta. I primi quattro bandi previsti per quest'anno dal Piano triennale della ricerca 2026-28 sono arrivati tutti al traguardo. E anche nei tempi visto che il cronoprogramma voluto dalla ministra Anna Maria Bernini per dare attuazione al maxifondo istituito dalla manovra 2026 indicava come scadenza finale il 30 aprile. In totale, se includiamo i costi di amministrazione, sul piatto ci sono quasi 410 milioni di euro grazie al poker di avvisi emanati dal Mur in meno di un mese, che in questa sede proviamo a riassumere.

Prin 2026

Il primo bando a vedere la luce, che è anche il più sostanzioso, è stato circa tre settimane fa il Prin 2026 che - come dice il suo acronimo - destina quasi 260 milioni ai progetti di rilevante interesse nazionale. Si tratta di iniziative nel campo della ricerca fondamentale di durata triennale, caratterizzati da elevata qualità scientifica e realizzati in forma collaborativa tra università, enti e Afam. Tra le innovazioni rispetto ai vecchi Prin c'è il tentativo di favorire gruppi di studiosi più ampi, prevedendo che a occuparsi dei progetti siano partenariati composti da quattro a sei unità di ricerca appartenenti a istituzioni diverse. In palio ci sono 259,88 milioni di euro e una quota del 15% (cioè 38,9 milioni) è riservata ai ricercatori under 40. L'età va calcolata alla data di presentazione del bando, con una serie di deroghe codificate per con-

gedi di maternità, paternità e malattie di lunga durata, che allineano l'Italia agli standard europei nelle procedure di selezione.

Il finanziamento per ciascun progetto potrà essere compreso tra 1 e 1,2 milioni di euro. E per candidarsi via web (<https://prin.mur.gov.it/>) c'è tempo fino alle 15 del 1° giugno.

Prin Hybrid 2026

Si chiude invece il 4 giugno, sempre alle ore 15, la finestra per le istanze di partecipazione al Prin Hybrid da 56,6 milioni. Le domande possono essere presentate dai ricercatori di università, enti pubblici e istituzioni Afam che non si siano candidati al Prin 2026.

L'Hybrid è un nuovo tipo di finanziamento che la ministra Bernini ha voluto per i progetti di ricerca multidisciplinari capaci, se possibile, di sviluppare competenze integrate. Gli ambiti specifici di intervento sono cinque: tecnologie quantistiche, high performance computing, intelligenza artificiale, cybersicurezza, tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario. La condizione è che siano coinvolti almeno due dei tre macrosettori Erc (scienze della vita, scienze fisiche e ingegneria, scienze sociali e umanistiche), includendo obbligatoriamente queste ultime. Ciascun progetto può ottenere da 1,2 a 1,7 milioni di euro. Fermo restando che il 40% delle risorse vada a ricercatori under 40.

Partnership europee

Terzo in ordine di tempo ad arrivare, lunedì scorso, è stato il decreto direttoriale che destina 30 milioni alle partnership Ue già in vigore o alle azioni del Piano Mattei. A tal fine, il

Mur ha previsto tre linee di finanziamento. La prima, da 21 milioni, cofinanzierà la partecipazione italiana a 21 partenariati europei (come la *Clean energy transition partnership* o l'*European partnership for personalised medicine*); la seconda, da 6 milioni, interessa i semiconduttori, e una terza, da 3 milioni, è rivolta agli accordi bilaterali stipulati nell'ambito del Piano Mattei o per progetti di cooperazione con i Paesi dell'Asia Centrale e dell'America Latina. Qui non c'è una scadenza da rispettare, ma saranno coinvolti i progetti che superano le valutazioni internazionali e che rispettano i requisiti richiesti.

Synergy 2026

L'ultimo bando giunto al traguardo, mercoledì scorso, è stato il Synergy 2026 da 50 milioni che nasce con il duplice obiettivo, da un lato, di incentivare le collaborazioni pubblico-private, valorizzando le competenze maturate con i programmi Pnrr e c Pnc (Piano nazionale complementare). A farsi avanti possono essere Centri Nazionali finanziati dal Mur nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza: l'Icsc, il Most, Agritech l' Nbc e il Centro nazionale per le terapie geniche e i farmaci a Rna che in qualità di hub potranno presentare una domanda insieme agli hub degli ecosistemi di innovazione, dei partenariati e delle infrastrutture di ricerca finanziate dal Pnc.

Le attività dovranno riguardare ricerca industriale e sviluppo sperimentale, al fine di portare le tecnologie verso applicazioni concrete negli stessi campi ai quali si rivolge il bando Hybrid. Ma in questo caso il 51% del costo dovrà riferirsi ad attività



svolte dalle imprese.

Ogni progetto dovrà costare tra 5 e 8 milioni di euro e avere una durata massima triennale. Le domande vanno inoltrate in inglese al sito <https://synergy.bandit.cineca.it>, tra le 15 di oggi e la stessa ora del 6 luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il poker di interventi (in milioni)

260

Prin 2026

Il primo bando a vedere la luce è stato circa tre settimane fa il Prin 2026 che destina quasi 260 milioni ai progetti di rilevante interesse nazionale. Si tratta di iniziative nel campo della ricerca fondamentale di durata triennale, caratterizzati da elevata qualità scientifica e realizzati in forma collaborativa tra università, enti e Afam. Il finanziamento per ciascun progetto potrà essere compreso tra 1 e 1,2 milioni di euro. E per candidarsi via web c'è tempo fino alle ore 15 del 1° giugno 2026

30

Partenariati Ue

Con un decreto direttoriale lunedì scorso il Mur ha destinato 30 milioni al rifinanziamento di alcune

partnership già in piedi. Tre le linee di intervento. La prima, da 21 milioni, servirà a cofinanziare la partecipazione italiana a 21 partenariati europei; la seconda, da 6 milioni, interessa i semiconduttori, e una terza, da 3 milioni, è rivolta agli accordi bilaterali stipulati nell'ambito del Piano Mattei o per progetti di cooperazione con i Paesi dell'Asia Centrale e dell'America Latina

56,6

Prin Hybrid

Entro le ore 15 del 4 giugno, i ricercatori di università, enti pubblici e istituzioni Afam che non si sono candidati al Prin 2026 possono presentare domande per l'Hybrid da 56,6 milioni destinato ai progetti di ricerca multidisciplinari e capaci, se possibile, di sviluppare competenze integrate. Gli ambiti specifici di intervento sono cinque: tecnologie quantistiche, high performance computing, intelligenza artificiale, cybersicurezza, tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario


50

Synergy 2026

Completa il poker di interventi il Synergy 2026 da 50 milioni che vuole incentivare le collaborazioni pubblico-private. A farsi avanti possono essere i Centri nazionali finanziati dal Mur nell'ambito del Pnrr che in qualità di hub potranno presentare una domanda insieme agli ecosistemi di innovazione, ai partenariati e alle iniziative finanziate dal Pnc. Ogni progetto dovrà costare tra 5 e 8 milioni di euro e avere una durata massima triennale. Le domande vanno inoltrate entro le ore 15 del 6 luglio



Nel conto complessivo vanno inclusi anche i costi di amministrazione per la gestione delle varie procedure





IO Lavoro

Design,
crescono
offerte di lavoro
e formazione

da pag. 41

Irisultati del rapporto 2026 di Fondazione Symbola, Deloitte Private, POLI.design e ADI

Il design garanzia di impiego

Aumentano richiesta di professionisti e percorsi formativi

Pagina a cura

DI ANTONIO LONGO

Il settore del design rappresenta in Italia un motore strategico di innovazione e competitività. Ma offre anche numerose opportunità professionali, in particolare nei grandi centri urbani e nell'ambito delle filiere tradizionali del Made in Italy. Di pari passo, si moltiplicano lungo la penisola le proposte formative che garantiscono, peraltro, alti livelli di occupazione dopo il conseguimento del titolo, ben superiori alla media. A tracciare i contorni dello scenario è il rapporto «Design Economy 2026», curato da Fondazione Symbola, Deloitte Private, POLI.design e ADI Associazione per il Disegno Industriale.

Il primato italiano in Europa. Il comparto del design nel Vecchio Continente conta circa 295 mila imprese con un fatturato complessivo di 31 miliardi di euro (+3,2% rispetto al 2023 e +23,8% nel triennio). Anche l'occupazione mostra un andamento positivo, con oltre 356 mila addetti (+4,8% su base annua e +16,1% nel triennio). In tale contesto, l'Italia conferma la propria posizione di leadership. Nel 2024 si consolida, infatti, il primato del Belpaese per numero di addetti UE, 54 mila operatori tra imprese, liberi professionisti e autonomi, pari al 21,5% del totale europeo, prima di Francia (14,9%) e Germania (14%). Anche il valore economico generato dal design risulta fortemente concentrato

nei paesi caratterizzati da economie industriali più avanzate, con oltre la metà (51%) del fatturato dell'industria europea del design che si concentra in Italia (20% della ricchezza comunitaria prodotta), Germania (17,6%) e Francia (13,4%).

A livello nazionale, i dati confermano l'elevata concentrazione delle attività legate al design in Lombardia, regione da cui deriva il 33,4% del valore aggiunto complessivo del comparto e il 28,7% dell'occupazione complessiva. Segue la ricchezza prodotta dall'Emilia Romagna (con una quota di valore aggiunto pari al 13,3% del totale nazionale), dal Veneto (10,9%) e dal Piemonte (10,3%). A livello locale, Milano conferma la propria leadership, con oltre 7.300 imprese attive. Seguono Roma, Torino, Firenze, Bologna e Brescia. Sul versante occupazionale, al primato di Milano (14,3% degli addetti nazionali del design) seguono Torino (con una quota del 6,9%), Roma (5,2%) e Bologna (3,7%). Le province che registrano gli aumenti più significativi sono Ferrara (+6,4%), Belluno (+6,3%), Messina (+5,7%), Forlì-Cesena (+5,5%) e Teramo (+5,3%), trainati dalla produzione di macchinari e di abbigliamento e accessori moda.

Il mercato richiede professionisti sempre più specializzati. L'analisi delle figure emergenti nel design conferma come la professione stia attraversando una fase di crescente specializzazione. In particolare, come si legge nel rapporto, sono due gli ambiti che appaiono oggi come i principali accel-

eratori di questo processo. Da un lato, le forti spinte verso la digitalizzazione dell'economia, aprono nuovi spazi progettuali legati ai dati, all'intelligenza artificiale e alle interazioni uomo-macchina. Dall'altro lato, le questioni connesse alla sostenibilità ambientale e alla transizione ecologica richiedono competenze progettuali capaci di intervenire sui cicli di vita dei prodotti, sui sistemi produttivi e sui modelli di consumo. In entrambi i casi il design è chiamato ad ampliare i propri strumenti e linguaggi, dando origine a nuove figure professionali e a campi di applicazione sempre più specifici.

Nell'indicare le principali specializzazioni emergenti, dai risultati della ricerca emerge che anche progettisti e organizzazioni (rispettivamente 49,2% e 56,9%) convergono sul profilo del «prompt designer», figura professionale che allena macchine e software di IA generativa per il supporto ai processi creativi e generativi di soluzioni. A seguire le figure di «sustainability designer» (33%), che identifica politiche e strategie operative sostenibili attraverso l'analisi di mappatura dei diversi processi aziendali con particolare focus sull'area prodotto, e «material designer» (25,9%), ossia chi si occupa dello sviluppo di materiali innovativi e sostenibili e della loro applicazione a prodotti e spazi attraverso un approccio centrato sull'utente. Tali specializzazioni guadagnano posizioni nei confronti del «digital content strategist», ovvero chi concepisce e utilizza strategie

visual e contenuti per massimizzare il coinvolgimento di utenti e stakeholders.

Si amplia l'offerta formativa. Negli ultimi anni la crescita dell'offerta formativa, l'elevato numero di domande di accesso rispetto ai posti disponibili, i buoni esiti occupazionali dei laureati e il continuo ampliamento degli ambiti professionali nei quali il design è chiamato a operare testimoniano la vitalità e il successo del sistema formativo italiano destinato a questo comparto. L'offerta formativa nel campo del design si è, quindi, trasformata progressivamente insieme ai mutamenti dei contesti sociali, ambientali e tecnologici e, soprattutto, insieme all'evoluzione del ruolo stesso del designer. Tale cambiamento ha inciso profondamente anche sulla formazione, con obiettivi, contenuti e modalità di insegnamento che si sono ridefiniti, ampliando sia i campi di intervento affrontati nei corsi di studio sia l'insieme delle competenze disciplinari e professionali che compongono i programmi didattici. Complessivamente, nell'anno accademico 2024/2025 in Italia si contano 100 istituti attivi e 369 corsi di studio (+5%). La Lombardia, e Milano in particolare, si confermano come il principale hub del design italiano concentrando il 28,7% degli iscritti universitari e il 36,5% di quelli AFAM - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, oltre ad attrarre il 61,9% degli studenti internazionali. Accanto a questa concentrazione, si registra una crescita significativa nel Centro e nel



Sud, con incrementi degli iscritti, rispettivamente, del 18,5% e del 19,2%, a vantaggio di un progressivo riequilibrio e di una diffusione più ampia delle competenze, spesso in connessione con le specializzazioni produttive locali. In generale, una delle caratteristiche più riconoscibili del sistema italiano è la pluralità delle istituzioni che contribuiscono alla formazione dei designer e la varietà degli orientamenti didattici che esse propongono. Nei corsi di studio in design confluiscono discipline ingegneristiche, umanistiche, artistiche, economiche e sociali, chiamate a dialogare con i processi di innovazione tecnologica e con le diverse declinazioni del-


la cultura del progetto. **Sbocchi professionali superiori alla media.** Peraltro, gli esiti occupazionali confermano il design come leva ad alto rendimento con elevati livelli di occupazione e coerenza tra studi e lavoro. Infatti, in base ai dati riguardanti i laureati magistrali biennali nella classe di laurea in Design (LM-12) del 2019 intervistati nel 2024, a cinque anni, quindi, dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione è decisamente elevato e pari al 92,4%. Si tratta di un valore superiore a quello rilevato sul complesso dei laureati di secondo livello in Italia (89,7%). Fra gli occupati, la maggioranza risulta occupata nel settore privato (88,7%), mentre il

10,5% lavora nel settore pubblico. Risulta marginale la quota di occupati nel settore non profit (0,8%). Quasi tre quarti degli occupati lavora in qualità di lavoratore dipendente (73,4%), soprattutto con contratti a tempo indeterminato (66,9%), in misura decisamente inferiore, invece, con contratti a tempo determinato (6,5%). Oltre un quinto, invece, svolge un lavoro autonomo (21,2%), mentre il 5,4% è occupato con altre tipologie di lavoro, forme contrattuali che riflettono la natura progettuale del settore e la flessibilità del lavoro creativo. Rispetto al 2023 si rileva un aumento del complesso degli occupati con contratti da lavoratori dipendenti (+3,8 punti percentuali).

L'analisi dettagliata della professione svolta consente di classificare gli occupati in livelli di coerenza tra attività lavorativa e settore del design, confermando anche nel 2024 ottimi risultati. L'82,5% degli occupati, infatti, svolge una professione coerente con l'ambito di riferimento. In particolare, il 74,3% degli occupati raggiunge i massimi livelli di coerenza, mentre per un ulteriore 8,2% la corrispondenza tra studi compiuti e lavoro svolto è comunque buona, ne deriva che risulta contenuta la quota di coloro che svolgono una professione poco o per nulla coerente con gli studi conclusi (11,6%).

© Riproduzione riservata

L'occupazione nel settore del design



Anno 2024 (quote percentuali sul totale nazionale)
Fonte: rapporto "Design Economy 2026"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q



IL PUNTO

L'intelligenza artificiale non è cosa (solo) da ingegneri La lezione che arriva da Meta e Oracle



di DANIELE MANCA

L'Istat ha reso noto la scorsa settimana che il 54,3% degli italiani ha competenze digitali. Una buona notizia. Abbiamo tempo fino al 2030 per arrivare all'obiettivo dell'80% fissato dalla Commissione europea. Ci può fare molto piacere sapere che l'87,3% della popolazione ha un accesso a Internet, ma solo il 17,9% fa un uso combinato di personal

computer, smartphone, console, smartwatch. Quota che sale al 27,8% tra i 25 e i 34 anni. Ma è sempre meno di un giovane su tre. Se si pensa che, fatta cento la forza lavoro, le persone occupate in Italia con meno di 30 anni sono poco più del 18%, il dato dell'uso combinato di strumenti digitali è particolarmente pesante. Il ciclo di licenziamenti avviati nella Silicon Valley legato all'avvento dell'intelligenza artificiale, ci dice che è in atto una trasformazione in cima alla catena del valore. I 25 mila licenziamenti a Oracle, e ancor più gli ottomila tagli annunciati da Meta, che ha il più alto livello di ricavi per addetto nel settore tecnologico, devono far pensare. La società di Facebook ha un ricavo medio per impiegato di 2,5 milioni di dollari, Alphabet (Google) è poco sopra i 2 milioni, Block, la società fondata dall'inventore di Twitter, Jack Dorsey, è oltre quota 2,3. E proprio Block ha annunciato un taglio del 40% della forza lavoro: oltre 4 mila dipendenti. È

evidente che, pur con i tagli, prevedono di non abbattere la produttività. Anzi, di fare perlomeno le stesse cose con le stesse persone. Dorsey l'ha detto chiaro: non prendiamo queste decisioni perché siamo in difficoltà. La prima conseguenza è che emerge una considerazione banale: l'AI può diventare una minaccia. Governare questi processi non è semplice. Ma chiudere gli occhi di fronte al fatto che lo tsunami può essere superiore rispetto alle previsioni espone a rischi. Se, come ha scritto Federico Fubini, si fa fatica persino a capire quanto sia stato realizzato degli obiettivi del Pnrr, è tempo che l'intera filiera della formazione venga riorientata. Non con l'introduzione di nuove materie come il digitale o peggio l'AI, ma capendo che è la trasversalità a rendere questa tecnologia trasformativa.

@daniele_manca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Nuove regole e scadenze per il credito d'imposta: da Cndcec e Fnc una bussola per orientarsi

Zes unica, un fascicolo in itinere

Il dossier degli investimenti è da costruire lungo tutto l'anno

Pagina a cura
di **ERMANDO BOZZA**
e **LUCA BOZZA**

Credito d'imposta prorogato fino al 2028, perimetro esteso alle aree assistite di Marche e Umbria, nuovi modelli di comunicazione e un fascicolo dell'investimento da costruire lungo tutto l'anno; ma, soprattutto, una certificazione delle spese che non può essere trattata come un adempimento di chiusura.

È questo il messaggio operativo che emerge dal documento pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e dalla Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti (Fnc) il 24 aprile 2026, dedicato alle Zone economiche speciali e al quadro degli adempimenti per gli investimenti 2026 e le opportunità future.

La nuova fase della Zes. Dal 2026 il credito d'imposta per gli investimenti produttivi nella Zes unica cambia passo. La disciplina resta ancorata all'art. 16 del dl 124/2023 e al decreto attuativo del 17 maggio 2024, ma l'orizzonte non è più annuale. La legge di bilancio 2026 estende la misura agli anni 2026, 2027 e 2028, con risorse pari a 2,3 miliardi per il 2026, un miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Al perimetro della Zes unica e alle zone assistite dell'Abruzzo si aggiungono, inoltre, le aree assistite di Marche e Umbria individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.

Il maggior respiro temporale consente di programmare investimenti più complessi, ma non riduce gli oneri di controllo. L'agevolazione va governata dall'inizio, considerando aiuti regionali, massimali, cumulati e vincoli successivi.

Comunicazione in due

tempi. La procedura resta fondata su due passaggi. Per gli investimenti 2026 la comunicazione prenotativa va trasmessa dal 31 marzo al 30 maggio 2026, indicando le spese sostenute dal 1° gennaio e quelle da sostenere entro il 31 dicembre. La comunicazione integrativa andrà inviata dal 3 al 17 gennaio 2027, a pena di decadenza, per attestare gli investimenti effettivamente realizzati e il credito maturato. La stessa scansione si ripeterà per il 2027 e il 2028.

L'integrativa non è una mera rettifica: è il momento in cui si dimostrano gli investimenti realizzati, si indicano fatture, eventuali costi non fatturabili, estremi della certificazione e credito effettivo. Gli investimenti non possono aumentare rispetto alla prenotativa; sono ammesse riduzioni o realizzazioni parziali.

Resta la finestra del credito aggiuntivo 2025: domanda fino al 15 maggio 2026, misura pari al 14,6189% del credito richiesto, utilizzo dal 26 maggio al 31 dicembre 2026, se sugli stessi beni non è stato fruito Transizione 5.0.

Investimenti agevolabili. Non ogni acquisto di beni strumentali dà diritto al credito. Il programma deve essere investimento iniziale: nuovo stabilimento, ampliamento, diversificazione, cambiamento fondamentale del processo produttivo o acquisizione di attivi di stabilimento chiuso. Il mero rinnovo dei cespiti non basta.

La verifica è ancora più delicata nelle aree ex art. 107, par. 3, lett. c), Tfu, come Abruzzo, Marche e Umbria. Per le grandi imprese occorre accertare la sussistenza di una nuova attività economica effettiva, distinta da quella precedentemente esercitata. Il controllo deve quindi riguardare localizzazione, codice Ateco della

struttura produttiva, settore, dimensione dell'impresa, natura del progetto e massimali applicabili.

Sono agevolabili macchinari, impianti e attrezzature nuovi, nonché terreni e immobili strumentali nei limiti previsti. Restano esclusi beni destinati alla vendita, beni trasformati o assemblati per la vendita e materiali di consumo. Terreni e fabbricati non possono superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Il fascicolo dell'investimento. Il fascicolo dell'investimento non si improvvisa a fine percorso ma deve accompagnare il progetto e riconciliare contratti, ordini, fatture, consegne, collaudi, Sal (Stato avanzamento lavori), pagamenti, contabilità, libro cespiti, altri aiuti e certificazione. È il dossier che rende il credito difendibile.

Il controllo va articolato in tre momenti:

- a) prima della prenotativa, su requisiti soggettivi, area, codice Ateco, settore e progetto;
- b) durante l'anno, su consegne, installazioni, appalti e variazioni;
- c) in sede di integrativa, sulla quadratura tra investimento, credito, riduzioni, cumulo e modello.

Attenzione anche agli scarti telematici: le comunicazioni trasmesse nei quattro giorni precedenti la scadenza e scartate dal sistema possono essere ritrasmesse nei cinque giorni successivi, ma solo per irregolarità sanabili. La salvaguardia non opera se il file non è elaborabile, il tracciato è corrotto o il sistema non riesce a trattare il flusso come comunicazione.

La certificazione delle spese. Il vero snodo della Zes 2026 è la certificazione. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile devono risultare da apposita cer-

tificazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione, la certificazione resta necessaria e deve essere rilasciata da un soggetto abilitato.

La certificazione non riguarda soltanto i costi non coperti da fattura elettronica. L'impostazione del documento Cndcec-Fnc è netta: essa deve ritenersi sempre obbligatoria e deve riguardare tutte le spese esposte nell'integrativa. Il riscontro automatico tramite Sistema di interscambio prova l'esistenza del documento fiscale, ma non dimostra, da solo, che il bene sia agevolabile, che il costo sia correttamente imputato, che l'investimento rientri in un progetto iniziale e che siano rispettati cumulo e massimali. L'attestazione deve quindi coprire, in particolare, l'effettivo sostenimento della spesa, la corretta contabilizzazione, la natura di eventuali acconti e la corrispondenza dell'investimento al progetto di investimento iniziale.

Nei casi ordinari il revisore dovrà partire dal contratto e arrivare alla contabilità, verificando coerenza tra ordine, consegna, fattura, iscrizione del cespite e destinazione alla struttura Zes. Per i beni mobili rileva la consegna o spedizione, ovvero se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; per immobili e aziende, la stipula dell'atto, salvo

diverso momento di trasferimento degli effetti. Per appalti e opere a Sal occorre accertare che il costo sia fiscalmente maturato e definitivamente liquidato entro il 31 dicembre: semplici acconti o anticipazioni non bastano. Più complessi sono i costi non documentabili tramite fattura elettronica o non riscontrabili via Sdi: immobili acquistati da privati, leasing, fatture estere, capita-



lizzazioni interne, oneri accessori e appalti complessi. Per tali componenti il credito non è utilizzabile con la sola ricevuta ordinaria dell'integrativa, ma richiede la verifica documentale e la ricevuta di riconoscimento. Nel leasing rileva il costo sostenuto dal concedente per acquistare il bene, non la somma dei canoni. Le note di credito riducono il costo agevolabile e vanno recepite nell'integrativa e nella certificazione. Per le fatture estere servono registrazione contabile e fiscale, tracciabilità e destinazione effettiva del bene. Reverse charge e Iva indetraibile meritano un controllo autonomo. Il reverse charge non cambia la natura dell'investimento, ma impone il corretto assolvimento dell'imposta e l'assunzione del costo al netto dell'Iva, salvo indetraibilità. L'Iva può entrare nel costo agevolabile solo se costituisce un onere effettivo e definitivamente non recuperabile. Non basta che l'impresa non l'abbia detratta per scelta: serve una indetraibilità giuridica, legata al regime del contribuente, alla natura dell'operazione, alla destinazione del bene o al pro-rata.

Il ruolo del professionista. In questo scenario il commercialista non trasmette soltanto un modello. Deve aiutare l'impresa a impostare il progetto, verificarne l'ammissibilità, presidiare il fascicolo, gestire il cumulo con altre misure e assiste alla predisposizione del prospetto. Il revisore, a sua volta, non può limitarsi al prospetto dell'impresa: deve acquisire evidenze coerenti e documentare le verifiche svolte.

La Zes 2026 offre più tempo, più territori e risorse rilevanti. Ma chiede più metodo. Il credito si prenota con la comunicazione, si quantifica con l'integrativa e si utilizza solo se il fascicolo regge. La certificazione delle spese diventa così il passaggio che trasforma l'investimento da dato dichiarato a beneficio difendibile.

© Riproduzione riservata

Le principali verifiche da presidiare

Voce	Sintesi verifiche
Fatture elettroniche	Riconciliare fattura Sdi, ordine, consegna, pagamento e contabilità
Beni mobili	Verificare consegna o spedizione, libro cespiti e destinazione alla struttura Zes
Immobili e leasing	Per immobili da privati servono atto e destinazione strumentale; nel leasing rileva il costo del concedente
Sal e appalti	Ammissibili solo costi fiscalmente maturati e definitivamente liquidati entro il termine, non meri acconti
Rettifiche e Iva	Note di credito riducono il costo; l'Iva rileva solo se definitivamente non recuperabile

Il sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione





PROFESSIONI

Aggregazioni e crescita, i fondi a caccia di studi

Aumentano le aggregazioni di studi professionali agevolate dai fondi. Sotto la lente ci sono soprattutto gli studi di commercialisti, mentre l'interesse per le law firm è contenuto.

Carbonaro — a pag. 14

Obiettivo aggregazioni e crescita I fondi vanno a caccia di studi

Mercato. Cresce l'interesse della finanza soprattutto per le realtà di commercialisti perché il settore è caratterizzato da attività che portano ricavi ricorrenti. Ancora contenuto l'appel delle law firm

Massimiliano Carbonaro

Il settore degli studi professionali è sempre più interessato da logiche di aggregazione supportate dai fondi di private equity. Sono soprattutto gli studi di commercialisti, che costituiscono un mondo frammentato e dai ricavi solidi, a suscitare l'interesse della finanza. Peraltro, per i professionisti le aggregazioni possono rappresentare un'opportunità in uno scenario segnato dalla rivoluzione tecnologica guidata dall'intelligenza artificiale, ma anche della necessità di una crescita industriale strutturata con cui affrontare il mercato.

«Il mercato è esploso negli ultimi due anni, anche grazie al vantaggio offerto dalla norma che garantisce la neutralità fiscale delle aggregazioni tra professionisti», spiega Corrado Mandirola, Ceo e founder di MpO, advisor specializzato in operazioni di M&A e progetti di buy & build. «In questo momento – prosegue – abbiamo in portafoglio diversi fondi, che stanno cercando studi di grandi dimensioni. La prima operazione che abbiamo affrontato aveva un valore di 10 milioni di enterprise value, quella su cui stiamo lavorando adesso è di 80 milioni».

Per il momento le operazioni sono concentrate nel Nord Italia,

ma poco alla volta si stima che il fenomeno riguarderà tutto il Paese con impatti significativi sul mondo professionale.

Compendium, una realtà di commercialisti e consulenti del lavoro che integra i servizi alle imprese tipici del settore con piattaforme digitali, ha messo in campo una strategia di "buy & build" che combina risorse proprie, ricorso alla leva finanziaria e appunto il coinvolgimento di partner finanziari. «Il nostro programma di crescita – commenta Francesco Mazzo, Ceo e founder di Compendium – prevede l'acquisizione del 100% delle

strutture. È un piano industriale sostenuto da un investimento di 30 milioni di euro, che punta a un consolidamento non solo economico, ma di capitale umano. A oggi abbiamo già siglato 11 accordi e perfezionato cinque deal».

I fondi sono interessati agli studi di commercialisti perché il settore è caratterizzato da attività obbligatorie che portano ricavi ricorrenti e un flusso di cassa costante nel tempo. SRG associati, studio di commercialisti e consulenti del lavoro, ha cominciato con l'aggregare realtà di piccole dimensioni. Ma più recentemente ha cercato il salto di qualità con l'ingresso di Augens Ca-

pital, che ha acquisito il controllo del gruppo. «Per crescere ulteriormente e affrontare le nuove sfide avevamo bisogno di una struttura più evoluta – osserva Antonio Russo, Ceo di SRG –. Siamo stati avvicinati da Augens Capital sostenuta da Keyhaven Capital e per noi è stato un punto di svolta. Il nostro percorso di crescita ora presenta un altro passo: investimenti in risorse manageriali chiave (Cfo, It manager, Hr manager) e in tecnologia che solo l'apporto di importanti capitali può aiutare a raggiungere».

Quello che sta emergendo è un approccio nuovo all'aggregazione tra studi professionali.

«Il mondo degli studi, oltre a essere frammentato, ha perso appeal per i più giovani», commenta Roberto Spada, managing director di Spada Partners, la cui quota di maggioranza è stata acquisita nelle scorse settimane dal fondo Quantico, con l'obiettivo di aggregare una decina di studi. «Se non ci evolviamo – prosegue – rischiamo di rimanere ai margini. Difficilmente operazioni di integrazioni di studi senza un investitore finanziario funzionano. La storia professionale degli studi è disseminata di tentate fusioni poi fallite per problemi tra i soci, differenze culturali e di valori. Invece l'investitore "mette ordine



in casa”, porta capitale per la crescita ma lascia autonomia nel lavoro dei professionisti».

Se il target principale dei fondi sono gli studi di commercialisti, l'interesse non si sta ancora allargando agli studi legali. Piuttosto, alcune law firm hanno relazioni diverse con i fondi.

È il caso di Bip Law and Tax che nasce nel 2025 all'interno di Bip Group, società di consulenza partecipata dal fondo CVC. «Le aggregazioni da sole non bastano – afferma Stefania Radoccia, managing partner Bip Law and Tax – perché la semplice somma di fatturati, senza un piano reale di integrazione, di

go-to-market e di investimenti, non genera valore. E gestire avvocati non è come gestire un'azienda qualsiasi, è un business diverso, con dinamiche che richiedono una comprensione specifica».

Un caso a parte è anche quello di Regulatory Law società tra avvocati Benefit, che è partecipata dal gruppo Green Arrow Capital. «Quello che ci unisce – chiarisce Vincenzo M. Dispinzeri, managing partner dello studio – non è una logica di crescita, ma di possibili sinergie. Ci conosciamo da anni, ma non c'è l'obiettivo di una crescita dimensionale perché non vogliamo perdere la nostra identità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



A spingere il mercato è stata anche la norma che garantisce la neutralità fiscale delle operazioni



Le operazioni sono realizzate nel Nord Italia ma si stima che vadano a estendersi al resto del Paese

JACOPO ROSATI



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole
24 ORE
del lunedì

Finanziamenti Mutui. Inflazione rimette in gioco le scelte sulla casa

Affitti, la cedolare al 26% vale 17 milioni

AGRIDE

Professionisti 24

Le operazioni sono realizzate nel Nord Italia ma si stima che vadano a estendersi al resto del Paese

159329



CASSAZIONE

Iter disciplinare, i limiti alla prescrizione rapida

Per le sanzioni disciplinari contenute nel Codice deontologico forense non si può estendere l'applicabilità del regime di prescrizione contenuto nella legge professionale (247/2012), più rapido e favorevole all'incolpato rispetto a quello precedente (contenuto nel Rdl 1578/1933). Occorre infatti seguire il regime applicabile in base al momento della commissione del fatto o della cessazione della sua permanenza, mentre non rilevano altri momenti, come quello dell'incolpazione. Lo ricorda la Cassazione a Sezioni Unite con l'ordinanza 11568 del 28 aprile scorso.

In particolare, le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso presentato da un avvocato colpito dalla sanzione disciplinare (sospensione di cinque mesi decisa dal Consiglio dell'Ordine, poi rideterminata dal Consiglio nazionale forense in censura). Il legale aveva sostenuto la prescrizione dell'azione disciplinare, in quanto i fatti risalivano al 2012, la decisione del Consiglio dell'Ordine al 2014, ma l'impugnazione da lui presentata subito dopo era stata trasmessa al Cnf solo nel 2021.

Le Sezioni Unite, tuttavia, spiegano che le condotte contestate all'avvocato erano state commesse quando era ancora vigente la vecchia disciplina, che disponeva la prescrizione dell'azione disciplinare in cinque anni, salvo gli atti interruttivi che, nel caso esaminato, sono stati molteplici. Non si può invece applicare il regime della legge del 2012, che prevede un termine massimo di sette anni e sei mesi, non prolungabile per cause di sospensione e interruzione.

—V. M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Superbonus, verifiche del Fisco con il nodo «general contractor»

Controlli

Intervento dell'Agenzia per uniformare l'attività interpretativa degli uffici

Nella pratica si è assistito più spesso al doppio ruolo dell'impresa appaltatrice

A cura di
Giorgio Gavelli

Nell'ambito delle verifiche del Fisco sulle pratiche del superbonus, quelle svolte nei confronti dei cosiddetti "general contractor" hanno fatto molto discutere. Al punto da originare un intervento interpretativo a livello centrale, anticipato dal Sole 24 Ore, poi trascorso nella risoluzione 17/E di mercoledì scorso, teso a uniformare i comportamenti dei diversi uffici locali (si veda, ad esempio, il Sole 24 Ore del 31 marzo scorso). Vediamo quali sono i punti principali trattati dalla risoluzione, inquadrando l'argomento sotto l'aspetto puramente fiscale (che, ricordiamo, è solo uno dei tanti interessati dal complesso rapporto tra committente, esecutori e "Stato-finanziatore").

La figura intermedia

In primo luogo, va sottolineato come la figura del general contractor (per brevità, d'ora in poi, "Gc") non sia direttamente disciplinata non solo nell'ambito della normativa sul superbonus, ma nemmeno in quella degli interventi "privati" in generale. L'istituto, infatti, è tipico dei contratti pubblici (articoli 204 e seguenti del Dlgs 36/2023, Codice dei contratti pubblici).

L'autonomia contrattuale privata, ovviamente, può prevedere che un'impresa si obblighi nei confronti del committente a svolgere l'intera opera, affidando a terzi tutta o parte della sua concreta esecuzione. Ciò che, normalmente, può essere considerato d'interesse per il committente (avere a che fare con unico soggetto

Le tre figure individuate dalle Entrate

①

IMPRESA APPALTATRICE

Costo sempre detraibile

Nel caso dell'impresa appaltatrice - che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto - il corrispettivo corrisponde al prezzo di appalto ed è sempre un costo detraibile dal punto di fiscale (con possibilità di sconto in fattura). In questo caso, anche se affida ad altri i lavori, l'impresa assume responsabilità precise nei confronti del committente.

responsabile, in genere economicamente affidabile) nell'ambito del superbonus è divenuto quasi un'esigenza, sia per la molteplicità di professionalità coinvolte (comprese figure "nuove", per le richieste di attestazioni e certificazioni), sia per la ritrosia di alcune Pmi a riconoscere lo sconto in fattura, vera "moneta di scambio" tra entità dei lavori e bonus fiscale riconosciuto, che ha permesso la grande maggioranza degli interventi.

L'accentrarsi di più "ruoli" in un unico soggetto, per quanto non espressamente disciplinato, è divenuta una delle caratteristiche peculiari di questo mercato, senza, tuttavia, che vi fosse uniformità di comportamenti, visto che si proponevano ai committenti sia imprese appaltatrici che, per l'occasione, avevano incrementato il numero di "sub-appaltatori" e di professionisti in grado di collaborare sui progetti, sia general contractor "puri", che si limitavano ad affidare a terzi ogni attività (sia realizzativa che amministrativa).

Il quadro fiscale

L'intensificarsi del fenomeno aveva portato l'Agenzia a occuparsene (risposte 254, 261 e 480 del 2021 e circolare 23/E/2022), dettando alcuni principi:

● il corrispettivo pagato al Gc per il "mero" coordinamento svolto e per

②

MANDATARIO

Precluso lo sconto in fattura sul coordinamento

Nel caso del mandatario (con o senza rappresentanza) - che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo - il corrispettivo per tale attività (di cui sia provata l'esistenza) rappresenta il compenso per il mero coordinamento e pertanto non è detraibile e non consente lo sconto in fattura.

l'attività finanziaria volta al riconoscimento dello sconto in fattura non faceva parte delle spese riconosciute ai fini della detrazione;

● il riaddebito al committente dei servizi professionali resi ai fini del superbonus (a nostro avviso solo quelli specifici, quali le asseverazioni e il visto di conformità), oltre a dover essere documentato, non doveva originare "ricarichi", in quanto l'eventuale "margine" non sarebbe stato detraibile;

● gli effetti complessivi dell'intervento del Gc dovevano essere «i medesimi di quelli configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti, i tecnici e le imprese realizzatrici avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente» (affermazione, a nostro avviso, più teorica che concretamente realizzabile, se non, forse, in presenza del Gc "puro").

Con riferimento a quest'ultimo, semplice coordinatore e intermediario per il riconoscimento dello sconto in fattura, l'Agenzia ha una posi-



Chiusura delle Entrate su questa figura (non normativa): corrispettivo indetraibile per il committente

③

COMMISSIONARIO

DI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Compenso non agevolabile

Nel caso del commissionario di servizi amministrativi - che applica lo sconto in fattura ex articolo 121 del Dl 34/2020, sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati - il compenso per la gestione dello sconto (di cui sia specificamente provata l'esistenza), è un costo non agevolabile dal punto di vista fiscale.

zione di chiusura: l'intero corrispettivo non fa parte dei costi detraibili per il committente.

Il doppio ruolo

Nella pratica, tuttavia, si è assistito più frequentemente al caso dell'appaltatore che assumeva anche la veste di Gc, svolgendo l'una e l'altra attività. In questo caso - sostiene la risoluzione 17/E/2026 - non rileva, ai fini fiscali, come il Gc abbia organizzato l'esecuzione delle opere (con personale o mezzi propri oppure in subappalto), poiché il costo detraibile è quello (complessivo) dell'appalto, ovviamente ferme restando, a monte, la congruità dei corrispettivi applicati rispetto ai prezziari e ai parametri cui rinvia la normativa superbonus.

In questo caso, infatti, superando l'irrelevanza degli schemi contrattuali altrove richiamata dalla stessa Agenzia, va preso atto che l'appaltatore (anche quando subappalta l'intera opera e ugualmente se si presenta in veste di Esco ovvero opera come consorzio o società consortile che assegna i lavori ai propri consorziati) non è solo un "coordinatore", ma assume delle responsabilità ben precise verso il committente derivanti dalla legge e dal contratto. Differente posizione che, a livello accertativo, non può essere bypassata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Foto non autorizzate, i termini di prescrizione partono dalla scoperta

Diritto d'autore
I cinque anni decorrono da quando il titolare ha saputo dell'utilizzo

Gianluca De Cristofaro
Miriam Loro Piana

Il mantenimento online di una fotografia senza l'autorizzazione costituisce un illecito permanente: i termini di prescrizione per chiedere il risarcimento del danno non decorrono quindi dal momento in cui la foto è stata pubblicata ma da quando il titolare dei diritti ne è venuto a conoscenza.

Lo ha chiarito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1276 del 27 gennaio scorso che è intervenuta su alcuni importanti principi in materia di riproduzione di fotografie semplici fornendo un'interpretazione che sta diventando un orientamento molto seguito dai tribunali italiani.

Informazioni e prezzario
Il caso riguardava una società portoghese - titolare dei diritti d'autore su una fotografia semplice avente come soggetto il Ponte Vecchio di Firenze - che aveva contestato alla controparte l'utilizzo non autorizzato della foto sul proprio sito internet.

I giudici romani hanno ribadito in primo luogo che, per questa tipologia di scatti, grava sul titolare dei diritti d'autore provare di aver pubblicato l'immagine unitamente alle informazioni previste dall'articolo 90

della legge sul diritto d'autore poiché «qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore».

Nel caso esaminato dal tribunale di Roma, la società portoghese ha provato non solo di aver pubblicato l'immagine contestata unitamente alle informazioni prescritte dalla legge sul diritto d'autore, ma anche di aver messo direttamente a disposizione degli utenti il relativo prezzario. Quest'ultimo, oltre che essere facilmente consultabile al pubblico, rendeva evidente che l'utilizzo da parte di terzi era subordinato all'ottenimento della relativa licenza e al pagamento di un corrispettivo.

Illecito permanente

In secondo luogo, la sentenza ribadisce che la pubblicazione e il mantenimento online di una fotografia in assenza dell'autorizzazione da parte del titolare dei diritti costituiscono un illecito permanente, ovvero reiterato nel corso del tempo. Qualificazione che incide sull'individuazione del momento da cui calcolare il termine di prescrizione entro cui agire per ottenere il risarcimento del relativo danno.

Trattandosi di un illecito extra contrattuale la disposizione a cui va fatto riferimento è l'articolo 2947 del Codice civile secondo cui «il diritto al risarcimento del dan-

no derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato». Il criterio per l'individuazione di tale momento viene fornito dall'articolo 2935 del Codice civile, secondo cui il giorno in cui il fatto si è verificato coincide con quello in cui il soggetto leso ha effettivamente avuto conoscenza del fatto illecito che lo riguarda.

In altre parole, il momento in cui la fotografia è stata pubblicata per la prima volta è irrilevante ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Ciò che rileva è che il titolare dei diritti sulla stessa agisca entro cinque anni dalla data in cui è venuto a conoscenza della pubblicazione non autorizzata.

Cosa che la società portoghese è riuscita a dimostrare, depositando la diffida con cui contestava alla controparte l'illecito, inviata meno di cinque anni prima dell'inizio del procedimento.

È importante precisare che il titolare dei diritti sull'immagine può comunque chiedere, in sede giudiziale, solo il risarcimento di un danno calcolato sulla base della durata dell'illecito, ma comunque entro il limite massimo di cinque anni precedenti. Per fare un esempio pratico, un fotografo che scopra nel marzo 2026 che un suo scatto è stato pubblicato senza autorizzazione su un sito terzo fin dal 2019 (ancora lì visibile), pur agendo tempestivamente, potrà chiedere il risarcimento del danno solo per il periodo marzo 2021 - marzo 2026, in applicazione del termine di prescrizione quinquennale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Quando l'immagine viene mantenuta online la data in cui lo scatto è stato pubblicato non ha rilevanza



Le sentenze

1

Cessazione della condotta

Il termine quinquennale di prescrizione, che si applica al risarcimento del danno extracontrattuale per violazione del diritto d'autore, non può intendersi decorso se la condotta violativa non è ancora cessata

Tribunale di Roma, sentenza 10026/2023

2

Percezione concreta

La prescrizione dell'azione risarcitoria da violazione di diritto d'autore decorre da quando il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e della realtà del danno, o dal momento in cui avrebbe potuto percepirlo usando la normale diligenza
Cassazione civile, sentenza 14059/2015

3

Manifestazione del danno

Nel caso di illecito permanente, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa

Cassazione civile, sentenza 9854/2012

4

Uso dei credits

Se una fotografia semplice non riporta il nome dell'autore e la data dello scatto, il suo utilizzo non costituisce automaticamente una violazione a meno che non vi sia prova di malafede
Tribunale di Milano, sentenza 5635/2024

